

3. la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Sistemi
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 17 aprile 2015

Il dirigente
PAOLO PAPA

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 aprile 2015, n. 2372.

Adozione delle "Linee guida indirizzate alle Aziende Sanitarie Locali, agli Enti formatori e alle Commissioni d'esame per il rilascio ed il rinnovo ai distributori delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari" secondo quanto previsto nel Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e della deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 16 marzo 2015. Annullamento della D.D. n. 2237 del 14 aprile 2015.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, recante: "*Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti*" e successive modificazioni;

Vista la Direttiva 21 ottobre 2009 n. 128/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di attuazione della direttiva 2009/128/CE, con particolare riferimento agli articoli n. 6 (*Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*) e all'Allegato I, n. 7 (*Formazione*), n. 8 (*Certificato di abilitazione alla vendita*) n. 9 (*Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo*) e n. 10 (*Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari*), che dettano norme vincolanti relativamente a:

— l'istituzione, a partire dal 26 novembre 2014, di un nuovo sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio finalizzato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari;

— l'obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per chiunque intenda svolgere un'attività di distribuzione (vendita all'ingrosso e al dettaglio) di prodotti fitosanitari, stabilendo che tali certificati sono validi cinque anni, rinnovabili previa partecipazione a corsi di aggiornamento;

— l'obbligo, a decorrere dalla medesima data, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, della presenza, al momento della vendita, di almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 recante: "*Adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo n. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"* emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro della Salute;

Vista la legge regionale n. 3 del 2 marzo 1999 "*Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*";

Vista la legge regionale n. 18 del 23 dicembre 2011 "*Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale*";

Vista la legge regionale n. 28 del 16 dicembre 2002, concernente "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";

Vista la legge regionale n. 7 del 15 aprile 2009, concernente "Sistema formativo integrato regionale";

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1948 del 9 dicembre 2004, allegati A e B concernente "Ordinamento della formazione professionale" e "Direttiva in materia di accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Umbria";

Preso atto che, ai sensi della determinazione della giunta regionale n. 315 del 16 marzo 2015, si individua nella Direzione regionale "Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali, Servizio Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie - sezione Servizio Fitosanitario regionale" la struttura regionale competente per

gli adempimenti previsti dal PAN connessi a "Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al D.M. 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N. - pesticidi)";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 16 marzo 2015 che individua nel Servizio Prevenzione della Direzione regionale Salute e coesione sociale la struttura competente per l'implementazione a livello regionale delle procedure previste dal PAN inerenti il rilascio ed il rinnovo delle certificazioni di abilitazione alla distribuzione (vendita all'ingrosso e al dettaglio) dei prodotti fitosanitari;

Valutato che occorre individuare l'Autorità competente per il rilascio ed il rinnovo delle certificazioni di abilitazione alla distribuzione di prodotti fitosanitari;

Vista la legge regionale del 12 novembre 2012, n. 18 recante: "Ordinamento del servizio sanitario regionale" con particolare riferimento a competenze e funzioni attribuite ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali dell'Umbria;

Richiamata la determinazione della Giunta regionale n. 1314/2001 recante: "DPR n. 290/01. Autorità ed uffici competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, al rilascio dell'autorizzazione al commercio e vendita";

Atteso che è necessario fornire linee di indirizzo per l'organizzazione e la gestione dei corsi per distributori/venditori di prodotti fitosanitari nonché per la costituzione ed il funzionamento della Commissione valutatrice dei percorsi formativi;

Richiamata la determinazione della Giunta regionale n. 615/2002 recante: "Linee di indirizzo per l'organizzazione dei corsi per venditori di prodotti fitosanitari, per acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari, di cui al D.P.R. 290/2001";

Atteso che, per mero errore materiale, alla determinazione dirigenziale n. 2237 del 14 aprile 2015 è stata allegata una versione non corretta delle "Linee guida";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di ratificare che, a decorrere dal 26 novembre 2015, per svolgere attività di distributore (vendita all'ingrosso e al dettaglio) di prodotti fitosanitari è obbligatorio il possesso del certificato di abilitazione alla vendita;

2. di ratificare che, a decorrere dalla medesima data, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti;

3. di individuare nei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali n. 1 e 2 dell'Umbria le Autorità competenti al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari;

4. di annullare la determinazione dirigenziale n. 2237 del 14 aprile 2015 e le "Linee guida" ad essa allegate;

5. di stabilire le modalità di rilascio e di rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita sulla base di quanto previsto nelle "Linee guida indirizzate alle Aziende Sanitarie Locali, agli Enti formatori e alle Commissioni d'esame per il rilascio ed il rinnovo ai distributori delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari (ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del decreto ministeriale del 22 gennaio 2014)" che si allegano alla presente determinazione in quanto parte integrante e sostanziale;

6. di demandare alle Autorità competenti di cui al punto 3) la costituzione e la manutenzione di elenchi pubblici dei distributori di prodotti fitosanitari operanti nel territorio di propria competenza;

7. di demandare ai direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali n. 1 e 2 dell'Umbria, per il territorio di propria competenza, la costituzione ed il funzionamento della (una o più) Commissione d'esame per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari;

8. di demandare ai direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali n. 1 e 2 dell'Umbria, per il territorio di propria competenza, in qualità di Autorità competente, il compito sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari;

9. di provvedere ad inoltrare la presente determinazione ai seguenti soggetti:

— Direzione generale delle Aziende Unità Sanitarie Locali dell'Umbria,

— Servizio regionale "Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie" e Servizio Fitosanitario Regionale dell'Ambito di Coordinamento "Agricoltura, cultura e turismo",

— Servizio regionale "Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti e Attività Estrattive" Servizio regionale "Risorse Idriche e Rischio idraulico" e Servizio regionale "Recupero Ambientale, Bonifica, Educazione Ambientale" dell'Ambito di coordinamento "Ambiente, energia e affari generali";

10. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo dell'allegato che ne è parte integrante e sostanziale, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

11. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 20 aprile 2015

Il Dirigente
MARIADONATA GIAIMO

ALLEGATO

Linee guida per le Aziende Sanitarie Locali, gli Enti formatori e le Commissioni d'esame per il rilascio ed il rinnovo ai distributori delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari

ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14/08/2012 e del decreto ministeriale del 22 gennaio 2014

Premessa

Con il decreto legislativo 150/2012 si definivano le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, così come precisato all'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine, tra le altre cose, di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e, contestualmente, si prescriveva (articolo 8) che, a partire dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome secondo i propri ordinamenti.

Veniva, inoltre, introdotto nel nostro Paese un sistema di formazione obbligatoria per i distributori di prodotti fitosanitari, nonché per gli utilizzatori professionali e i consulenti, che prevedeva sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico, al fine di garantire che tali soggetti fossero in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata nelle materie elencate nell'allegato I.

In quella occasione, il legislatore, al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni da parte delle autorità competenti rimandava alla emanazione di uno specifico decreto.

A tale scopo, in linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del decreto legislativo 150/2012, con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, veniva adottato il "Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)" che, al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari, delineava con assoluta precisione le responsabilità in capo alle Regioni e alle Province autonome, le procedure per la certificazione di abilitazione alla vendita, le caratteristiche dei soggetti formatori, le modalità di realizzazione del sistema di formazione ed i requisiti occorrenti per l'accesso alle diverse tipologie di corsi previsti.

Tutto ciò premesso, la Regione Umbria, per dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 150/2012 e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 relativamente al rilascio ed al rinnovo ai distributori delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari, dopo aver individuato nelle Aziende Unità Sanitarie Locali n. 1 e 2 dell'Umbria le Autorità competenti al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, emana le presenti "Linee guida" con le quali vengono dettate disposizioni vincolanti per tutti i soggetti direttamente coinvolti nell'attività di certificazione dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, nel sistema formativo e nella valutazione dei candidati ammessi alle prove d'esame.

Articolo 1 - Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

A decorrere dal 26.11.2015 per svolgere attività di distributore (vendita all'ingrosso e/o al dettaglio) di prodotti fitosanitari è obbligatorio il possesso del certificato di abilitazione alla vendita che viene rilasciato, in qualità di Autorità competente, dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali dell'Umbria previa frequenza di uno specifico corso ed il superamento del relativo esame.

Il certificato di abilitazione all'attività di distributore viene rilasciato a persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie (articolo n. 8 del decreto legislativo 150/2012) a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie oggetto del percorso formativo obbligatorio.

Le Autorità competenti, ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, sono tenute ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.

Sul certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari sono presenti le informazioni che seguono:

- dati anagrafici dell'intestatario,
- fotografia dell'intestatario debitamente vidimata con timbro dell'Autorità competente,
- data di rilascio e data di scadenza dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari,
- numero progressivo del certificato di abilitazione alla vendita.

La data del rilascio o rinnovo deve coincidere con la data della prova d'esame in cui il candidato è risultato idoneo. I certificati di abilitazione devono essere rilasciati entro 15 giorni dalla data della prova d'esame.

Il certificato di abilitazione alla vendita è valido per cinque anni, su tutto il territorio nazionale, e alla scadenza può essere rinnovato per un analogo periodo, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

Il rinnovo delle abilitazioni è effettuato da parte delle stesse Autorità competenti al rilascio del certificato. All'atto della richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, il soggetto richiedente è tenuto ad allegare all'istanza il certificato di abilitazione scaduto.

La domanda di rinnovo, ferma restando la durata della validità del certificato di abilitazione, non può comunque essere presentata prima di 3 mesi dalla data di scadenza.

In occasione della scadenza quinquennale, al fine di favorire l'organizzazione delle procedure di rinnovo, la durata delle abilitazioni è prorogata per ulteriori sei mesi, purché la richiesta di rinnovo da parte dei titolari presso l'Autorità competente sia effettuata entro la data di scadenza naturale.

La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

In caso di smarrimento o furto del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ancora in corso di validità, il titolare, previa presentazione di regolare denuncia presso le Autorità di polizia, può richiedere all'Autorità competente che lo ha rilasciato, un duplicato del certificato di abilitazione.

Alla domanda devono essere allegati l'originale o la copia della denuncia di smarrimento o furto, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e due fotografie formato tessera uguali e recenti.

Ai sensi della L. 29 dicembre 1990, n. 405 art. 4 nota 2 - lettera a), la domanda deve essere redatta su carta semplice e nel certificato di abilitazione rilasciato non dovrà essere apposto alcun bollo.

Il duplicato del certificato di abilitazione deve riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e deve essere presente la dicitura "Duplicato" segnalata in maniera evidente.

Articolo 2 – Percorsi formativi

A decorrere dal 26.11.2014 è attivo il sistema di formazione per l'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari che prevede corsi di base per il primo rilascio della certificazione e corsi di aggiornamento per il suo rinnovo.

Al fine dell'ammissione ai corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione alla vendita, i soggetti richiedenti devono essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

I corsi finalizzati al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni per i distributori di prodotti fitosanitari sono obbligatori e si distinguono in:

- corso di base per il rilascio delle abilitazioni;
- corso d'aggiornamento per il rinnovo.

I programmi del corso di base per il rilascio del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari (vedere tabelle n. 1, n. 2) e del corso per il suo rinnovo (vedere tabella n. 3) devono essere articolati in maniera da assicurare l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012 così come disciplinato specificatamente dall'Allegato I - parte A del PAN.

I corsi di base, propedeutici al rilascio delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari, così come indicato all'azione A 1.11 del PAN, devono avere una durata di almeno 25 ore mentre i corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata di almeno 12 ore.

Le materie oggetto dei corsi di base e di aggiornamento sono articolate (vedere tabelle n. 1, n. 2 e n. 3) in moduli formativi omogenei ed obbligatori e per ognuno di essi è indicata la durata raccomandata.

L'attività di aggiornamento può essere effettuata anche tramite l'acquisizione di crediti formativi ottenuti nel corso del periodo di validità dell'abilitazione, con le iniziative di carattere formativo o seminariale.

Per poter accedere alla prova d'esame, la frequenza del singolo partecipante al corso non deve essere inferiore al 80% del monte ore complessivo delle lezioni e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza, derivante dall'apposizione della firma di presenza in entrata e in uscita da parte dei corsisti, su appositi fogli firma predisposti dall'Ente organizzatore il corso.

Tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, effettuati nella regione responsabile del rilascio del certificato di abilitazione, nell'arco dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta.

Il corsista, per dimostrare l'effettiva partecipazione ai moduli formativi nonché la quantità di ore frequentate, può richiedere, all'Ente formatore un "Attestato di frequenza" che, previa verifica dei fogli di presenza, lo rilascia in carta semplice.

L'attivazione dei corsi da parte degli Enti formatori è subordinata alla richiesta di almeno 15 persone. Il numero di partecipanti non può superare le 30 unità per i corsi di base e le 35 unità per i corsi di aggiornamento.

La valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione di primo rilascio è verificata attraverso una prova finale. Gli esiti della prova finale saranno validati da esperti nelle materie di cui al punto "contenuti formativi obbligatori", conformi a quanto prescritto all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012.

I corsi di formazione per distributori e per utilizzatori professionali possono essere costituiti da una parte comune che si differenzia però nella restante parte con materie specifiche in base al diverso ruolo.

Articolo 3 – Domanda per la partecipazione ai corsi formativi e ammissione alla prova d'esame

Ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari gli interessati devono presentare all'Ente formatore apposita domanda di partecipazione al corso e di ammissione alla prova d'esame. La domanda è valida, salvo cause di forza maggiore obbligatoriamente documentate, per una sola convocazione al corso.

La domanda, redatta in bollo e debitamente firmata dall'interessato, deve essere corredata da n. 2 fotografie formato tessera, uguali e recenti, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve compilare un "foglio notizie", indirizzato al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio e per conoscenza al Servizio Fitosanitario Regionale, contenente i dati generali dell'azienda distributrice di prodotti fitosanitari, mirato all'applicazione del "Piano di controllo regionale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari" previsto dalla D.G.R. n. 1153/2003 e s.m.i..

Articolo 4 – Soggetti attuatori dei percorsi formativi

I corsi di preparazione alle prove d'esame per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, tenuto conto di quanto stabilito dall'azione A 1.10 del PAN – D.M. 22/01/2014, possono essere effettuati, in qualità di Soggetti attuatori, da Enti di formazione, pubblici o privati, accreditati, ai sensi delle leggi regionali n. 28 del 16/12/2002 e n. 7 del 15/04/2009 e della determinazione della giunta regionale n. 1948 del 09/12/2004, allegati A e B.

Gli Enti di cui sopra che intendono effettuare i corsi di preparazione per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, specifica manifestazione di interesse al Servizio "Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare" della Direzione regionale Salute e Coesione sociale della Regione Umbria.

Per l'anno in corso le manifestazioni di interesse dei percorsi formativi possono essere presentate entro il 31/05/2015.

L'istanza, posta all'attenzione del Dirigente del Servizio "Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare" della Direzione regionale Salute e Coesione sociale della Regione Umbria, deve essere indirizzata a direzionesanita.regione@postacert.umbria.it ed inoltrata tramite posta certificata e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) numero di corsi previsti nel corso dell'anno e date di svolgimento;
- b) durata del singolo corso, programma didattico, calendario delle lezioni con gli argomenti del corso, sistema di registrazione della presenza, modalità di attuazione delle lezioni;
- c) costo di ogni singolo corso;
- d) costo della prova d'esame;
- e) nominativo del coordinatore ed elenco dei docenti con relativa qualifica professionale e argomento trattato nel corso. La qualifica, comprovata da apposito curriculum, deve essere correlata all'argomento trattato;
- f) autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del rappresentante legale dell'ente e dei singoli docenti attestanti l'assenza di cause di incompatibilità previste dal PAN all'azione A 1.10.2 – D.M. 22/01/2014;
- g) date delle sedute di esame e richiesta di convocazione dei membri della Commissione valutatrice.

Il Servizio regionale di cui sopra, in qualità di Autorità competente, previa verifica positiva dei requisiti dell'Ente formatore, dei docenti e della conformità dei programmi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, provvede, entro il limite massimo di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, con proprio atto amministrativo, ad autorizzare l'espletamento dei corsi per l'anno di riferimento dandone relativa comunicazione al Soggetto formatore nonché, per l'espletamento delle rispettive competenze, al Servizio Fitosanitario Regionale e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Gli Enti accreditati provvedono direttamente a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, presso i soggetti interessati la realizzazione dei corsi indicando anche i requisiti richiesti, le modalità per l'iscrizione ai corsi, il costo nonché le modalità organizzative ed ogni altra indicazione concernente la proposta didattica.

Il Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Umbria, dopo aver autorizzato con proprio atto l'Ente formatore accreditato ad espletare i corsi, provvede a pubblicare sul sito web istituzionale l'elenco degli Enti autorizzati a svolgere corsi, le date di svolgimento e quelle della prova d'esame.

I soggetti interessati a partecipare ai corsi e alla prova d'esame ne fanno richiesta all'Ente formatore accreditato il quale, entro 30 giorni dall'inizio del corso, comunica, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, i nominativi dei candidati e la relativa documentazione nonché la data di svolgimento della prova d'esame.

Gli Enti accreditati, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, provvedono direttamente a convocare i candidati al corso indicando le date e la sede di svolgimento del corso nonché la data di svolgimento della prova d'esame.

Articolo 5 – Docenti dei percorsi formativi

Gli Enti accreditati, per la realizzazione dei corsi finalizzati al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni, si avvalgono di docenti in possesso di laurea nelle discipline (agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche, veterinarie e di tecniche della prevenzione in ambiente di vita e di lavoro) attinenti la materia dei fitofarmaci nonché di adeguate competenze tecnico-professionali.

Gli Enti accreditati sono tenuti ad accertarsi che i docenti, come previsto al punto 2. del par. A.1.10 del PAN, non si trovino in condizione di incompatibilità ovvero non abbiano *“rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all’art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009”*.

Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione, saltuaria e a fini scientifici, con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.

Il rapporto di lavoro tra l’Ente formatore e i Docenti dipendenti di Amministrazioni pubbliche è di tipo occasionale e di natura privatistica.

La Regione Umbria, in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica, può organizzare, sulla base delle esigenze rilevate, appositi corsi di formazione destinati ai docenti dei suddetti corsi.

Articolo 6 – Commissione esaminatrice

La valutazione dei partecipanti ai corsi per il rilascio ed il rinnovo dei certificati abilitanti alla vendita di prodotti fitosanitari è effettuata da un’apposita Commissione d’esame composta da tre membri di cui:

1. un rappresentante designato dal Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Umbria;
2. due rappresentanti dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale dell’Umbria competente per territorio in possesso di specifiche competenze nelle materie di cui al decreto legislativo n. 150/2012 e al decreto ministeriale del 22/01/2014;
3. un rappresentante dell’Ente formatore.

La Commissione d’esame è nominata con atto del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale dell’Umbria competente per territorio e rimane in carica per un periodo di tre anni.

Per ogni membro titolare componente della Commissione viene nominato un membro supplente che sostituisce il titolare qualora impossibilitato a partecipare alla seduta d’esame.

La presidenza della Commissione d’esame è tenuta da uno dei rappresentanti nominati dall’Azienda Sanitaria Locale dell’Umbria competente per territorio.

In ogni Azienda Sanitaria Locale, a seconda delle esigenze e della dislocazione territoriale delle sedi d’esame, possono essere istituite anche due o più Commissioni d’esame.

Al termine della prova d’esame, la Commissione esprime per ogni singolo candidato esaminato un giudizio di IDONEITÀ o di NON IDONEITÀ e il suo Presidente redige apposito verbale dal quale si evincono i nominativi dei candidati risultati IDONEI, di quelli

NON IDONEI, di quelli ASSENTI PER MALATTIA e di quelli ASSENTI SENZA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE.

Il Presidente della Commissione al termine della prova d'esame, per il tramite dell'Ente formatore, invia al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio il verbale della seduta d'esame contenente, tra l'altro, l'elenco dei candidati risultati IDONEI.

Articolo 7 – Prova d'esame

Gli Enti accreditati provvedono, almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'esame, ad inoltrare all'Autorità competente per il rilascio o il rinnovo del certificato abilitante alla vendita di prodotti fitosanitari la richiesta di convocazione della Commissione d'esame.

Al termine del corso, l'Ente accreditato, ai fini del rilascio delle abilitazioni, trasmette all'Autorità competente copia della documentazione attestante i dati relativi alla frequenza dei soggetti che hanno preso parte al percorso formativo e l'elenco dei candidati ammissibili a sostenere la prova d'esame.

La prova d'esame si svolge al termine del corso di formazione presso la sede dell'Ente che ha gestito il corso che, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Umbria e con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, provvede, almeno 10 giorni prima della data prescelta, alla convocazione dei candidati ammessi alla prova di esame.

Il singolo candidato, per poter sostenere la prova d'esame, è tenuto a farsi identificare tramite la presentazione di un documento di identità in corso di validità.

La prova d'esame consiste in un colloquio e ha la finalità di verificare il livello di preparazione del candidato sugli argomenti del programma formativo previsti dall'allegato I, parte A del PAN – D.M. 22/01/2014.

Il Presidente, prima dell'inizio della prova d'esame, sulla base dell'elenco dei candidati iscritti, accerta:

- i nominativi dei candidati presenti,
- i nominativi dei candidati assenti e, tra questi, quelli la cui assenza è determinata da malattia, ricovero e/o visita medica debitamente certificata.

L'Ente formatore, sulla base del verbale della Commissione d'esame (di cui all'art. 6), rilascia ad ogni candidato risultato IDONEO un "Attestato di partecipazione e/o superamento del corso di formazione di base o di aggiornamento" contenente, tra l'altro, il numero e la data della determinazione dirigenziale della Regione Umbria d'autorizzazione del corso e la valutazione finale positiva ottenuta dal candidato.

Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica debitamente certificata, può sostenere l'esame nella sessione successiva senza ripresentare domanda.

I candidati risultati NON IDONEI alla prova di esame possono ripresentare la domanda, in bollo, di ammissione ad una nuova prova di esame, senza allegare le fotografie, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data della fine del corso frequentato.

Nell'arco dello stesso anno, i candidati risultati NON IDONEI alla prova di esame sono esonerati dal frequentare nuovamente il corso per un'ulteriore seduta d'esame.

I candidati risultati NON IDONEI anche alla seconda prova sono tenuti a frequentare nuovamente il corso di preparazione.

Articolo 8 – Modalità di richiesta e di ritiro del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

Il candidato risultato IDONEO alla prova d'esame richiede, tramite istanza indirizzata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari. All'istanza devono essere allegati:

- copia dell'Attestato di partecipazione e/o superamento del corso rilasciato dall'Ente formatore di cui all'art. n. 7,
- copia del certificato di abilitazione in caso di rinnovo,
- marca da bollo da 16,00 €.

Il Servizio di cui sopra fornisce al richiedente ogni indicazione relativa alle modalità di richiesta e ritiro del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari o del suo rinnovo secondo quanto previsto all'art. 1 delle presenti Linee guida.

Sul certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari o sul rinnovo deve essere apposta la firma del titolare.

Il certificato di abilitazione può essere ritirato esclusivamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, presso la sede del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio ove è stata presentata la richiesta.

Articolo 9 – Deterioramento del certificato di abilitazione

Il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari non è ritenuto valido qualora non siano più chiaramente leggibili le generalità del titolare, la data di rilascio e quella di scadenza o il numero, nonché risulti evidentemente deteriorata la fotografia del titolare.

Al verificarsi di tale situazione il titolare dell'abilitazione è tenuto a richiedere un duplicato del suddetto certificato.

Il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio ovvero, qualora conseguito in altra Regione all'Autorità competente che ha rilasciato il precedente certificato di abilitazione.

Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale con su scritto in maniera evidente "Duplicato".

Alla domanda in bollo devono allegarsi due fotografie formato tessera uguali e recenti, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e una marca da bollo da 16,00 € da apporre sul certificato di abilitazione che dovrà essere consegnata al momento del rilascio del medesimo.

Al momento della consegna del duplicato l'Autorità competente è tenuta a ritirare e annullare il documento deteriorato.

Articolo 10 - Sospensione o revoca delle abilitazioni

Ai sensi dell'azione A.1.13 del Piano d'Azione Nazionale, il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari può essere sospeso o revocato, mediante apposito

provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, qualora vengano riscontrate le inadempienze di cui all'allegato I, parte C del decreto ministeriale del 22/01/2014, come di seguito riportato:

Criteria di sospensione e revoca delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari

Soggetto	Abilitazioni	
	Sospensione	Revoca
Distributore		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego.	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego.
	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale.	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale.

Il periodo di sospensione dell'abilitazione alla vendita è stabilito dal Direttore Generale di cui sopra, in qualità di autorità competente, in relazione all'entità delle inadempienze riscontrate dagli operatori dei Servizi abilitati al controllo.

Articolo 11 – Disposizioni finali

Le abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari (articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2012) rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni conservano validità fino alla data di scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano d'Azione Nazionale.

Trascorso tale termine, i soggetti intenzionati a svolgere attività di distributore (vendita all'ingrosso e/o al dettaglio) di prodotti fitosanitari sono sottoposti all'osservanza della normativa vigente (decreto legislativo n. 150/12 e decreto ministeriale del 22/01/2014) comprese le indicazioni contenute nelle presenti "Linee guida".

Per tutto quanto non espressamente regolato di seguito si rimanda alle prescrizioni contenute nel Piano d'Azione Nazionale (PAN) così come adottato con decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 e pubblicato in G. U. n. 35 del 12/02/2014.

Tabella n. 1 - **CORSO DI BASE - Materie comuni per la formazione dei distributori nonché degli utilizzatori professionali e dei consulenti**

Moduli formativi	Ore
1) legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi	3
2) strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area	
3) pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: <i>a) modalità di identificazione e controllo;</i> <i>b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata</i> <i>c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente</i> <i>d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale</i> <i>e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione</i>	5
4) misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente	4
5) valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente	
6) corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita	
7) registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari	5
8) corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari	
9) attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari: <i>a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura)</i> <i>b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva)</i> <i>c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio</i>	3
10) rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari	
11) aree specifiche ai sensi degli articoli 14 (<i>Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile</i>) e 15 (<i>Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche</i>) del decreto legislativo n. 150/2012	
Totale ore	20

Tabella n. 2 - **CORSO DI BASE** - *Materie specifiche per la formazione dei distributori*

Moduli formativi	Ore
1) legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.); 2) modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012; 3) interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012; 4) norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; 5) addestramento all'uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;	3
6) nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante; 7) biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita; 8) modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.	2
Totale ore	5

Tabella n. 3 - **CORSO DI AGGIORNAMENTO** - *Materie specifiche per l'aggiornamento dei distributori*

Moduli formativi	Ore
1) approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali e all'evoluzione della tecnica e della normativa	3
2) la conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie	3
3) acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica	3
4) la conoscenza di nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale	3
Totale ore	12

RETTIFICHE

Avvertenze: L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 9 aprile 2015, n. **12** avente ad oggetto: «**Testo unico in materia di agricoltura.**» (Pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale - Serie generale n. 21 del 15 aprile 2015).

Si comunica che per un errore tecnico verificatosi in fase di impaginazione, la tabella di cui all'Articolo 110 (Ricerca e raccolta tartufi), della legge in oggetto, riportata alle pagine 27 e 28 del suddetto supplemento, è risultata incompleta.

Di seguito, pertanto, si riporta la tabella completa di tutte le sue parti.

mese	giorno	sorge	tramonta
Gennaio	1-14	7,40	16,47
	15-31	7,38	17,01
Febbraio	1-14	7,25	17,22
	15-28	7,09	17,40
Marzo	1-14	6,48	17,58
	15-31	6,25	18,14
Aprile	1-14	5,56	18,33
	15-30	5,33	18,48
Maggio	1-14	5,09	19,06
	15-31	4,52	19,21
Giugno	1-14	4,39	19,36
	15-30	4,36	19,45
Luglio	1-14	4,39	19,47
	15-31	4,48	19,42
Agosto	1-14	5,04	19,28
	15-31	5,18	19,10
Settembre	1-14	5,36	18,44
	15-30	5,50	18,20
Ottobre	1-14	6,07	17,52
	15-31	6,23	17,29
Novembre	1-14	6,43	17,04
	15-30	7,00	16,49
Dicembre	1-14	7,19	16,39
	15-31	7,32	16,38

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2015

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);

€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l'inserzione a cui si fa riferimento;
- bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 (Bancoposta)
- In seguito all'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d. di "TesoreriaUnica".

Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Girofondi Banca D'Italia.

Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. **31068** presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472

pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell'ente richiedente, l'oggetto della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO AL 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
TERNI:	Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivortorto via Sacro Tugurio	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CASCIA:	La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
CITTÀ DI CASTELLO:	Cartoleria F.Ili Paci s.n.c. via Piero della Francesca	MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio	TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23
		SPOLETO:	Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*